

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Spett.le.

COMUNE DI TERNI

Alla c.a.

Oggetto: Proposta di Contratto relativo all'interferenza per la realizzazione di un sottovia carrabile e ciclopedonale ed annesso attraversamento fognario con la linea ferroviaria Sulmona - Terni al km 226+933, nel Comune di Terni.

Si trasmette la seguente proposta di Contratto avente ad oggetto la realizzazione ed il mantenimento, da parte di Codesta Società, di una opera di interferenza ferroviaria come meglio poi descritta.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00, interamente sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, P. IVA 01008081000, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300, (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del codice civile e del d.lgs. n. 112/2015), di seguito più brevemente denominata "RFI", - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma- Piazza della Croce Rossa, 1- capitale sociale Euro 8.170.000,00 interamente sottoscritto e versato; iscritta al Registro delle Imprese di Roma- codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A: 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA)- nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto l'11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.- Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, la/il responsabile della Zona di....., in persona della/del....., nata/o a il gg/mese/anno giusti i poteri alla/o stessa/o conferiti con

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

procura rilasciata dall'Amministratore Delegato pro tempore di Ferservizi S.p.A. per atti
Notaioclassificata al numero Rogito.....

E

Il Comune di Terni, (di seguito denominato *Società*) con sede legale in Terni, cod. fisc. e P.
IVA 00175660554, e per esso il Sig. nato/a a..... il
..... nella sua qualità di come risulta dal documento conservato
agli atti presso Ferservizi Spa di

RFI e la *Società* sono di seguito indicate anche singolarmente come la “Parte “e
congiuntamente come le “Parti”.

Premesso che:

- La *Società* ha avanzato ad RFI istanza, ai sensi del DPR 753/'80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, volta ad ottenere l'Autorizzazione ad interferire la linea ferroviaria come descritto nel successivo Art. 3 (Oggetto del Contratto);
- l'interferenza è stata ritenuta da RFI compatibile con l'esercizio ferroviario;
- le Parti intendono sottoscrivere un Contratto con il quale RFI rilascerà l'autorizzazione alla *Società* a realizzare l'interferenza ai sensi del DM 04/04/2014 n. 137 e a gestirla per tutto il periodo di validità del presente Contratto;
- Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il conseguente impegno di beni strumentali non ha natura di diritto reale di alcun genere e non può in alcun modo essere trasferito e dovrà essere esercitato esclusivamente dal firmatario del presente contratto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nelle restanti parti del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Definizioni

Opera

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Per Opera si intende l'interferenza così come definita nell'art. 3 Oggetto del Contratto.

Oneri di istruttoria

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per le attività svolte dal personale addetto per l'esame della pratica fino al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Oneri di primo impianto

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per le attività di assistenza, vigilanza e verifica delle condizioni di sicurezza per l'esercizio ferroviario svolte dal personale addetto in fase di realizzazione dell'interferenza, nonché per le attività di presenziamento durante l'esecuzione delle prove di corretto funzionamento e di collaudo dell'Opera;

Oneri periodici di gestione

Rappresentano i costi sostenuti annualmente da RFI per le attività svolte dal personale addetto, per la vigilanza, la tutela, la verifica delle condizioni di sicurezza per l'esercizio ferroviario, nonché per le attività di presenziamento durante l'esecuzione delle prove di corretto funzionamento, ove richiesto, e per la gestione amministrativa per tutta la durata del contratto.

Oneri specifici di gestione

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per le attività di assistenza, vigilanza e verifica delle condizioni di sicurezza per l'esercizio ferroviario, di accettazione dell'impianto, svolte dal personale addetto, per le attività puntuali, quali la manutenzione, lo spostamento, la modifica dell'interferenza, etc..

Oneri di dismissione

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per le attività di scorta e di verifica delle condizioni di sicurezza per la dismissione dell'Opera.

Oneri per i rallentamenti e/o interruzioni

Rappresentano i costi sostenuti da RFI per gli eventuali rallentamenti e/o interruzioni dell'esercizio ferroviario, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione dell'interferenza.

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Documento con il quale RFI autorizza l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni riportate nel documento stesso, rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 4 aprile 2014 n.137.

Verbale di inizio dei lavori

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Verbale sottoscritto dalle Parti con il quale viene definita la data di inizio dei lavori e/o eventuali prescrizioni da rispettare per l'esecuzione dell'Opera.

Verbale di regolare esecuzione

Verbale sottoscritto dalle Parti, a seguito del Certificato di regolare esecuzione, corredato dell'eventuale verbale di prova a pressione con esito positivo, e del sopralluogo effettuato in contraddittorio, con il quale si esprime il nulla osta all'esercizio dell'impianto.

Nel caso di attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas è redatto ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2014 n.137.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

3.1 Oggetto del Contratto è l'interferenza con la linea ferroviaria Sulmona – Terni in corrispondenza del km 226+933 fra le Stazioni di Terni e di Marmore con un'Opera di attraversamento *costituita da un sottovia carrabile e ciclopedonale con annessa condotta fognaria interrata*, di seguito più brevemente "Opera",

Articolo 4

Validità del Contratto

4.1 Il presente Contratto ha la durata di anni nove, con decorrenza dal gg/mese/2025 e pertanto scadrà il *31/12/2034*.

4.2 Allo spirare del termine del presente contratto, qualora il richiedente intendesse mantenere l'interferenza, si impegna fin d'ora a sottoscrivere un nuovo contratto, aggiornato con le modifiche legislative, le disposizioni dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, le variazioni di regolamenti/disposizioni/procedure interne a RFI, nel frattempo intervenuti.

(Al fine di mantenere l'uniformità di gestione con i numerosi Contratti AP già in essere e mantenendo quindi una metodologia ormai consolidata, si assumerà come data di scadenza il 31 dicembre del nono anno a partire dall'anno in cui ricade la data di decorrenza.)

Articolo 5

Utilizzo dell'interferenza

5.1 L'interferenza verrà realizzata esclusivamente per il passaggio del flusso veicolare, ciclopedonale, della condotta fognaria di scarico acque reflue e cavi elettrici a servizio dell'opera.

5.2 *(da inserire per le reti di telecomunicazione)* E' consentito alla **Società** offrire ad altri operatori di reti l'accesso alla propria Opera ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, previa comunicazione ad RFI. RFI potrà

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

negare l'autorizzazione qualora l'utilizzo sia incompatibile con la sicurezza dell'esercizio ferroviario. Resta inteso che la *Società* è considerata unica responsabile dell'interferenza nei confronti di RFI.

Il presente punto 5.2 è da ritenersi valido solo se il Contratto riguarda un AP per reti di telecomunicazione; in tutti gli altri casi, pur se presente, non ha validità.

- 5.3 L'utilizzo, anche solo temporaneo, dell'Opera per altre tipologie di interferenze, e/o la mancata comunicazione di cui al punto precedente (*per le reti di telecomunicazione*) costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della *Società*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 6

Realizzazione dell'interferenza

- 6.1 I lavori per la realizzazione dell'interferenza dovranno essere eseguiti in conformità agli allegati A (progetto) e B (Allegato tecnico) che, firmati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 6.2 Ogni operazione per la realizzazione dell'interferenza dovrà essere preventivamente autorizzata da RFI secondo le modalità di cui al presente articolo al fine di garantire la piena sicurezza dell'esercizio ferroviario. I lavori saranno eseguiti a totale cura, spese e responsabilità della *Società*, anche a mezzo di Ditta appaltatrice dalla stessa regolarmente incaricata, sotto la sorveglianza del personale di RFI a ciò preposto, e secondo le prescrizioni impartite da RFI stessa.
- 6.3 Per tutta la durata del Contratto la *Società* dovrà garantire, a propria completa cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione dell'Opera e provvedere alla rimessa in pristino dei beni di RFI che dovessero essere danneggiati.
- 6.4 RFI si riserva il diritto di richiedere, a cura e spese della *Società*, tutte le eventuali modifiche al progetto di realizzazione dell'Opera che, a suo giudizio e senza alterarne le caratteristiche essenziali, considerasse necessarie in relazione alle proprie esigenze. In tale evenienza *Società* non potrà sollevare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi ed RFI non sarà ritenuta, sotto alcun titolo, compartecipe del progetto, relativamente ad eventuali responsabilità derivanti dai lavori.
- 6.5 Il mancato completamento dei lavori di realizzazione dell'interferenza, entro il periodo di tempo indicato nel Verbale di inizio dei lavori (*per le interferenze di tipo 1*) /nell'Autorizzazione (*per le interferenze di tipo 2*) costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Il ritardo nell'ultimazione, determinato da cause di forza maggiore adeguatamente motivate, dà diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo.

- 6.6 Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).
- 6.7 Al termine dei lavori *Società* si impegna ad apporre le targhe identificative dell'interferenza, come meglio descritto nel progetto esecutivo.
- 6.8 L'interferenza non potrà essere messa in esercizio in assenza della sottoscrizione del Verbale di regolare esecuzione; il mancato rispetto dell'obbligo di redazione del Verbale costituisce causa di risoluzione del presente Contratto. Tale Verbale dovrà essere emesso entro 15 giorni dalla data del sopralluogo di fine dei lavori, ovvero dalla data del pagamento dell'eventuale conguaglio degli oneri.
- 6.9 La *Società* si impegna a corrispondere ad RFI eventuali conguagli degli oneri di primo impianto e per gli eventuali rallentamenti e interruzioni dell'esercizio ferroviario, dovuti ai lavori.
- 6.10 Resta inteso tra le Parti che la proprietà dei sottovia, anche se realizzati a cura e spese della *Società*, resterà in capo a RFI.

Articolo 7

Spostamento/modifica dell'interferenza

- 7.1 RFI può richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo spostamento e/o la modifica dell'interferenza, dandone comunicazione alla *Società* che presta sin da ora il proprio consenso allo spostamento/modifica e a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta.
- 7.2 Lo spostamento/modifica dell'interferenza richiesta dalla *Società*, dovrà essere autorizzata da RFI. In tal caso *Società* si impegnerà a corrispondere ad RFI gli oneri sostenuti per la sorveglianza e la scorta durante i lavori di spostamento/modifica, nonché per gli eventuali rallentamenti e interruzioni dell'esercizio ferroviario, che ne dovessero derivare.

Articolo 8

Manutenzione dell'interferenza

- 8.1 Per tutta la durata del Contratto l'Opera deve essere mantenuta con cura e diligenza dalla *Società* che ne deve garantire la piena funzionalità, provvedendo a proprie spese all'esecuzione delle opere necessarie.
- Sono a carico della *Società* tutti gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

dell'interferenza ad eccezione della manutenzione straordinaria della parte strutturale del sottovia che sarà a carico di RFI.

8.2 RFI potrà, in caso di inadempienza di *Società*, sostituirsi alla stessa nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute, entro 20 giorni dalla richiesta. Il mancato pagamento entro i tempi fissati costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

8.3 Ogni intervento di manutenzione dovrà essere preventivamente autorizzato da RFI ed essere progettato e diretto da un tecnico abilitato. RFI valuterà la compatibilità dell'intervento con la sicurezza dell'esercizio ferroviario ed indicherà il personale di scorta/vigilanza che presiederà all'intervento, la *Società* dovrà corrispondere a RFI il costo della vigilanza quantificato per giornate-uomo.

Nell'esecuzione di dette operazioni la società dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose. Nel caso in cui tale evenienze si verificano la *Società* si obbliga a rimborsare i danni e ad assumere le relative responsabilità.

8.4 Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione la *Società* è tenuta a richiedere le necessarie autorizzazioni e/o permessi delle Autorità competenti, nonché ad espletare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari ed a provvedere al pagamento dei relativi oneri, sollevando RFI da ogni responsabilità.

Articolo 9

Dismissione dell'interferenza

9.1 Allo spirare del termine del presente Contratto ovvero, in caso di risoluzione anticipata dello stesso, la *Società* si obbliga a dismettere l'Opera rimettendo in pristino la proprietà ferroviaria secondo le prescrizioni impartite da RFI ovvero a sottoscrivere un contratto aggiornato con le modifiche legislative, le disposizioni dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, le variazioni di regolamenti/disposizioni/ procedure interne a RFI, nel frattempo intervenuti.

9.2 In caso di dismissione RFI si riserva la facoltà di rinunciare alla rimozione dell'impianto, fermo restando l'obbligo della *Società* di effettuare tutte le operazioni di messa in sicurezza dell'Opera e di corrispondere gli oneri per le operazioni di rimozione e per lo smaltimento dei materiali presso le discariche autorizzate.

9.3 Le Parti convengono che, in caso di ritardata dismissione dell'Opera, la *Società* sarà tenuta al pagamento per ogni giorno di ritardo di una penale pari a tre volte gli oneri periodici di gestione, salvo il risarcimento del maggior danno.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Articolo 10

Oneri

- 10.1 L'importo relativo agli oneri di istruttoria pari aeuro (.....), oltre IVA è stato versato il mediante.....
- 10.2 L'importo relativo agli oneri di primo impianto pari aeuro (.....), oltre IVA è stato versato il, salvo conguaglio finale che verrà determinato e comunicato a fine lavori.
- 10.3 Gli oneri periodici di gestione sono stabiliti in euro/anno (.....), oltre IVA.
- 10.4 Gli oneri derivanti da eventuali rallentamenti e interruzioni dell'esercizio ferroviario sono stabiliti, in base al cronoprogramma approvato da RFI, in euro (.....) sono stati versati il, salvo conguaglio finale che verrà determinato e comunicato a fine lavori.
- 10.5 Gli oneri di cui al punto 10.3 verranno aggiornati periodicamente, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale come stabilito nei successivi rinnovi del contratto di lavoro del Gruppo FS Italiane e pubblicato dalla Capogruppo e/o a seguito di modifiche della normativa nazionale e di settore.

Articolo 11

Modalità di pagamento

- 11.1 Il pagamento dell'importo annuale degli oneri periodici di gestione avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
- 11.2 I pagamenti di cui al precedente articolo verranno effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., utilizzando gli appositi bollettini prestampati trasmessi con le fatture, ovvero mediante Bonifico Bancario intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., codice IBAN:, indicandone espressamente la causale, ovvero presso altro referente i cui estremi verranno indicati da RFI alla Società mediante Raccomandata AR o posta elettronica certificata.
Le fatture verranno trasmesse in formato elettronico tramite SdI (Sistema d'Interscambio) utilizzando, a tal fine, il Codice Destinatario RYRNPOU (il penultimo carattere è uno zero).
La **Società** potrà verificare le informazioni relative alle proprie fatture elettroniche (XML) sull'apposita pagina messa a disposizione da Ferservizi SpA al link: <https://awfp.ferservizi.it/MonitoraggioFatture/>.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

- 11.3 La mancata consegna della fattura non potrà costituire ad alcun titolo giustificativo del mancato pagamento.
- 11.4 Le Parti convengono che il mancato, inesatto o ritardato pagamento degli oneri periodici di gestione, o il mancato, inesatto o ritardato pagamento degli eventuali oneri a conguaglio, o comunque il mancato, inesatto o ritardato pagamento di importi dovuti a qualsiasi altro titolo ai sensi del presente contratto costituisce motivo di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa della **Società**, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.
- 11.5 Fermo restando quanto previsto precedentemente, la **Società** rimborserà a RFI tutte le spese, incluse quelle legali, ragionevolmente sostenute in relazione al recupero degli arretrati degli oneri dovuti.
- 11.6 Il pagamento degli oneri non potrà essere compensato con eventuali crediti qualunque ne sia il titolo, fatto salvo il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

Articolo 12

Obblighi della Società

- 12.1 La **Società** si obbliga a mantenere l'Opera funzionante e in perfetto stato di conservazione e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, e quant'altro attenga all'uso ed al godimento della stessa, e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando RFI da ogni responsabilità ad essa non riconducibile.
- 12.2 La **Società**, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si obbliga a:
- predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale;
 - applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - attuare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare interruzioni o limitazioni all'esercizio ferroviario (es. errate manovre di automezzi, presenza di personale non autorizzato sulla sede ferroviaria, etc.);
 - evitare il danneggiamento di qualsiasi struttura ferroviaria esistente;
 - osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'interferenza, nonché tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale, in particolare le disposizioni di cui al DPR 753/80;
 - consentire l'accesso ad RFI per le visite di controllo volte ad assicurare il corretto

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

espletamento dell'esercizio ferroviario;

- mantenere sempre leggibili le targhe identificative dell'interferenza e riconoscibile il colore e, in caso di deterioramento, sostituirle tempestivamente a propria cura e spese.

Articolo 13

Obblighi di RFI

13.1 RFI si impegna, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, a:

- consentire alla *Società* l'accesso alle aree di proprietà per la realizzazione dell'interferenza con la redazione e sottoscrizione di un apposito verbale di inizio dei lavori;
- presenziare alle prove di buon funzionamento/collaudò dell'Opera anche periodiche;
- garantire il coordinamento della sicurezza tra gli eventuali lavori svolti da RFI e quelli di realizzazione dell'interferenza eseguiti dalla *Società* (o da ditta da quest'ultimo incaricata);
- Concordare con la *Società* l'accesso nelle aree di proprietà per sopralluoghi di verifica e per le attività di manutenzione dell'interferenza.

Articolo 13 bis

Divieto di pubblicità

13bis.1 E' fatto divieto alla *Società* di installare o far installare sulle Opere, scritte o cartelli pubblicitari, ad eccezione delle targhe identificative dell'interferenza.

Articolo 14

Garanzie

14.1 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto, la *Società* ha prestato una fideiussione rilasciata il *gg/mese/anno* da (*inserire istituto fideiubente*), irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'importo complessivo di euro (.....). Detta fideiussione contiene la rinuncia dell'Istituto fideiubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..

In caso di escussione anche parziale durante la durata del Contratto la polizza dovrà essere

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

ricostituita dalla **Società** entro 20 (venti) giorni dall'escussione e sarà restituita alla **Società** al termine del Contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e sempre che la **Società** abbia correttamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto medesimo.

(in alternativa)

La **Società** ha costituito il deposito cauzionale di euro..... (.....), mediante versamento su c/c postale n. o mediante bonifico su conto corrente IBAN....., intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

In caso di incameramento durante la durata del Contratto il deposito dovrà essere ricostituito dalla **Società** entro 20 (venti) giorni dall'incameramento e sarà restituito alla **Società** al termine del Contratto, comprensivo degli interessi maturati per legge, previa verifica dello stato dei luoghi e sempre che la **Società** abbia correttamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto medesimo.

14.2 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione espressa del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa della **Società**, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.

Articolo 15

Responsabilità per danni

15.1 La **Società** ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza di responsabilità civile R.C.T n. del gg/mese/anno, con validità fino a gg/mese/anno, per danni a terzi per tenere indenne RFI S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati per qualsiasi causa a terzi e/o a RFI. Detta polizza, con massimale unico per sinistro di € (euro), è stata stipulata con la Compagnia di Assicurazione
- b) ~~(in caso di interferenze per fluidi infiammabili)~~ polizza Incendio n... del gg/mese/anno, a primo rischio assoluto, con validità fino a gg/mese/anno a copertura di tutti i danni a terzi e/o a RFI per l'importo di euro..... (.....) per sinistro stipulata con la Compagnia di Assicurazione

Articolo 16

Cessione del contratto, sublocazione e comodato dell'interferenza

16.1 È fatto divieto alla **Società** di cedere il presente Contratto e di concedere a terzi l'utilizzo dell'Opera, salvo quanto previsto al precedente punto 5.2.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

16.2 La violazione di tali divieti produrrà la risoluzione di diritto del presente Contratto *ex* articolo 1456 c.c. per fatto e colpa della *Società*, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.

16.3 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e 1407 c.c., la *Società* presta il proprio preventivo consenso alla cessione del presente contratto da parte di RFI.

Articolo 17

Recesso

17.1 La *Società* ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, inviando a RFI la richiesta, corredata anche del progetto di dismissione, almeno 6 mesi prima della presunta data di dismissione.

17.2 Il recesso comporta la dismissione dell'interferenza nei termini riportati all'art. 9 *Dismissione dell'interferenza*.

Articolo 18

Risoluzione

18.1 Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. c.c.), e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:

- violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti della *Società* e dei suoi Amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico della *Società*, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.231/2001 e ss.mm.ii.
- gravi violazioni di legge;
- mancato pagamento degli oneri dovuti da parte della *Società* entro i termini stabiliti;
- cessione del presente Contratto, ovvero concessione a terzi dell'utilizzo dell'Opera fuori dei casi previsti al precedente punto 5.2;
- mutamento di tipologia dell'interferenza, senza la preventiva autorizzazione di RFI;
- violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 e 23 del presente Contratto;

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

- violazione degli obblighi in materia di coperture assicurative obbligatorie di cui all'art.15del presente Contratto;
- perdita di validità della fideiussione bancaria/assicurativa di cui al presente Contratto ovvero mancato reintegro della stessa;
(in alternativa) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- cessazione, qualunque sia il motivo che l'ha determinata, dell'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo dell'interferenza;
- chiusura dell'attività, disposta dalla Pubblica Autorità, per fatto e colpa di *Società* nei seguenti casi:
 - a) quando il singolo provvedimento sia di durata superiore a 7 (sette) giorni;
 - b) quando, nell'arco della durata contrattuale, venga comminato più di un provvedimento di chiusura a prescindere dalla loro durata.

18.2 In tutti i casi di risoluzione la *Società* dovrà dismettere l'interferenza oggetto del presente Contratto, secondo il piano di dismissione approvato da RFI, entro la data che RFI comunicherà contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata dismissione trova applicazione quanto previsto all'art. 9 *Dismissione dell'interferenza* punto 9.3.

Articolo 19

Rinvio alle disposizioni legislative

19.1 Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

Articolo 20

Foro competente

20.1 Resta convenuto fra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di

Articolo 21

Elezione di domicilio e comunicazioni

21.1 Agli effetti giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

RFI S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1-00161 ROMA;

(domicilio di Società) Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI;

Con l'intesa che, ove quest'ultimo venisse a mancare, il domicilio stesso si intenderà trasferito

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

presso il Comune di Terni.

Agli effetti amministrativi RFI dichiara il proprio domicilio presso gli uffici di della Zona di Ferservizi siti in Via, n.

Ogni ulteriore comunicazione inerente e conseguente al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo di comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata o indirizzata al domicilio speciale che le Parti eleggono in:

R.F.I. S.p.A.

Società: Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI;

Articolo 22

Spese di stipulazione e oneri fiscali

- 22.1 Sono a carico della **Società** le spese di stipulazione e postali del presente Contratto, nonché delle copie occorrenti, eventualmente corredate dei relativi allegati. Per quanto attiene alla disciplina delle imposte sul valore aggiunto i corrispettivi sono soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e dell'articolo 1 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 23

CODICE ETICO, MODELLO 231 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

1. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico adottato da ciascuna altra Parte e si impegna, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, ad attenersi a detti principi in tutti i rapporti con le altre Parti.
2. RFI rappresenta che il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di RFI www.rfi.it e **Società** dichiara di avere preso visione e di accertarne integralmente tutti i termini e condizioni.
3. **Società** prende esplicitamente atto che:
 - a) ai sensi del citato Codice Etico di RFI, "omaggi e forme di ospitalità sono consentiti

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti”;

b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

4. Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti modelli, codici e politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o d'altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione del Contratto.

5. **Società** informerà tempestivamente RFI di ogni e qualsiasi possibile violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice Etico e/o del Sistema Antibribery Management System tramite i seguenti canali:

- posta ordinaria: RFI S.p.A., Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, ovvero Organismo di Vigilanza c/o Direzione Internal Audit di RFI S.p.A., Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma;

- posta elettronica: comitatoeticoRFI@rfi.it, ovvero org.vig@rfi.it;

e fornirà la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto da RFI in riferimento a tale violazione.

6. Fermo quanto stabilito ai precedenti punti, le Parti, nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto, si impegnano, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

- b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001 per RFI, e della normativa Anti Corruzione per quanto applicabile; rimane inteso che, in caso di violazione (i) del codice etico di una delle Parti e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001 ovvero della normativa Anti Corruzione vigente, per quanto applicabile, riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 24

CLAUSOLA DI TRASPARENZA

Società, espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero **Società** non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa di **Società**, salvo il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta di RFI.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Articolo 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna parte rivestirà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, impegnandosi a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: *Contrattuale*), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

2. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

- **Dati comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente:** dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. Dati di contatto di Titolari e DPO

Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per RFI:

Titolare del Trattamento Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono disponibili sul sito www.fsitaliane.it e nella sezione "Protezione dati" della Intranet aziendale.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Per Società:

Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è il Comune di Terni, rappresentata dal Dirigente della Direzione, contattabile all'indirizzo mail: piero.giorgini@comune.terni.it, con sede legale in Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI

Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail: rpd@comune.terni.it e responsabileprotezionedati@legalmail.it;

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 26

Dichiarazione delle Parti

26.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito nella presente scrittura anche anteriore alla stipula del presente Contratto.

ASI.PO.LC.03.MOD.08 ver.03 Schema per nuovo contratto AP (Proposta)

26.2 Il presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola; in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

Articolo 27

Integrazioni e modifiche

27.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

Articolo 28

Allegati

28.1 Sono annessi al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:

A) Progetto esecutivo dell'interferenza

B) **Articolo Tecnico**

C)

Luogo, DATA

In segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nella presente proposta di contratto si chiede a codesta Società di trasmettere copia integrale della stessa e dei relativi allegati, timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dai legali rappresentanti o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Distinti saluti

Ferservizi S.p.A.

Comune di Terni